

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA – ASSOCIAZIONE L'ULTIMO BALUARDO

Il giorno **24** del mese di **giugno** dell'anno **2019** alle ore **16:30** presso la sede associativa sita nel Comune di Ferrara, si è riunita l'Assemblea ordinaria degli Associati dell'**Associazione Culturale L'Ultimo Baluardo** convocata per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata; ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017**

Assume la presidenza dell'Assemblea, il Presidente dell'Associazione il sig. **Filippo Cavallini** il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. **Federico Di Marco**

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. **09** soci su n. **136** iscritti; pertanto l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento dello Statuto rispetto alle modifiche obbligatoriamente introdotte dal nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017), nonché alla volontà della Associazione di introdurre a livello statutario nuove regole di organizzazione rispetto al testo dello Statuto attualmente vigente.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto – elaborato sulla base delle indicazioni di statuto APS predisposto da ARCI nazionale evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e/o modifiche necessarie ai sensi del CTS.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per: la registrazione del presente atto, l'aggiornamento dei dati all'anagrafe tributaria, le comunicazioni da effettuare al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o ad altro Registro attualmente in essere e qualsiasi altra pratica relativa. Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede del comitato **ARCI "Ferrara"**.


Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 17:45, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

- Atto di iscrizione Regionale al Registro delle APS n. 9168 del 14/06/2018 al n.5602
- NON SOGGETTO AD IMPOSTA DI BOLLO EX ART. 82 D.LGS. 117/2017
- ESENTE IMPOSTA DI REGISTRO AI SENSI DELL'ART. 26 D.LGS. 105/2018

Il Presidente,

Filippo Cavallini



ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ULTIMO BALUARDO
V.le Alfonso I° D'Este, 13
44123 FERRARA
Tel. 0532.201290
P.IVA 01897470388 - C.F. 93063820386

Il Segretario,

Federico Di Marco



AGENZIA delle ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FERRARA
UFFICIO TERRITORIALE DI FERRARA

Atto Registrato il **02 LUG. 2019** n. **1971** Sr. **3**
liquidati euro **0**
esente art. 82/105/2018

*Firma su delega del Direttore Provinciale a.i.
Grazia Maria Previtera




STATUTO

ULTIMO BALUARDO APS **Associazione di Promozione Sociale**

Costituzione e scopi

Art.1

É costituita con sede legale in Ferrara (FE), in Viale Alfonso I d'Este 13, un'associazione di promozione sociale denominata "Ultimo Baluardo APS" (di seguito denominata Associazione nel presente testo), ai sensi del D.lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e nel rispetto degli artt. del Codice Civile in tema di associazioni e della Costituzione. L'associazione è autonoma, pluralista, apartitica, a carattere volontario e democratico e ha durata illimitata.

Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Art.2

L'associazione "Ultimo Baluardo APS" aderisce all'ARCI APS, associazione nazionale di promozione sociale ai sensi della L. 383/2000, di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale, conservando autonomia programmatica e amministrativa.

Art.3

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si propone di promuovere attività culturali e artistiche, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e dei cittadini e una più completa formazione umana e civile.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, artistiche e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, sono potenziali settori di intervento dell'associazione.

Sono attività prioritarie dell'Associazione dirette agli associati, loro famigliari e terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art 5 del Codice del Terzo Settore:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

t) organizzazione di gestione di attività sportive dilettantistiche.

In particolare, i fini istituzionali dell'associazione sono:

- a) lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la diffusione dell'attività di natura musicale, artistica, creativa, di aggregazione, di solidarietà e la partecipazione e promozione della cittadinanza attiva, con criteri morali ed educativi, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale;
- b) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica culturale nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
- c) gestire impianti, propri o di terzi, strutture e locali di vario genere dove svolgere l'attività;
- d) gestire un eventuale spaccio ad uso esclusivamente dei soci per la somministrazione di alimenti pronti e bevande che diventi il punto d'incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative dell'associazione;
- e) in modo complementare e in diretta attuazione dell'attività istituzionale organizzare iniziative, raccogliere sponsorizzazioni e rivendere ai solo soci prodotti legati alle attività sopra citate per soddisfare le esigenze di conoscenza, di intrattenimento e di ricreazione dei soci.

Per tali scopi l'associazione potrà:

1. avvalersi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati;
2. avvalersi inoltre, per il perseguimento delle proprie finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente;
3. raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorire il suo sviluppo;
4. dare la propria adesione a quelle associazioni o enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;
5. pubblicare una rivista di argomento affine agli scopi statuari;
6. svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
7. compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa.

Associazione

Art.4

Il numero dei soci è illimitato. All'Associazione possono aderire le persone fisiche di ambo i sessi, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, nazionalità, appartenenza etnica e professione, e le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnano a realizzarli.

Per i minori di 14 anni è richiesto l'assenso dell'esercente la responsabilità genitoriale.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo domanda scritta al Consiglio Direttivo utilizzando l'apposito modulo. Con la domanda l'aspirante socio dovrà:

1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
2. dichiarare di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

La domanda di iscrizione deve essere firmata dall'aspirante socio, annotandovi gli estremi di un documento d'identità.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art.5

È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti.

La comunicazione di accettazione a socio è assolta con la consegna della tessera sociale.

Nel caso di diniego il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione, indicandone le motivazioni, all'interessato, nulla ricevendo il silenzio vale come assenso.

Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro un mese dalla ricezione della comunicazione; sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Nell'ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, all'atto della restituzione della tessera associativa verrà rimborsata la quota versata.

Il mancato rinnovo della tessera comporta la automatica decadenza del socio.

Art.6

Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

1. frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione;
2. prendere parte alle attività promosse dall'Associazione;
3. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
4. intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per iscritto al Consiglio Direttivo;
5. partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
6. esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo;
7. essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità;
8. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale.

Art.7

I soci sono tenuti:

1. al pagamento della quota associativa annuale, fissata dal Consiglio Direttivo, per il rinnovo delle tessere;
2. alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;
3. a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci.

La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi né è in nessun caso rivalutabile, trasmissibile o rimborsabile, salvo quanto previsto dall'art. 5, quinto capoverso.

Art.8

La decadenza da socio può avvenire per:

- decesso;
- dimissioni;
- mancato rinnovo della quota associativa;
- espulsione o radiazione.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera.

Provvedimenti disciplinari

Art.9

Nel caso di infrazioni da parte dei soci delle norme sancite dal presente statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:

1. ammonizione scritta;
2. sospensione da ogni attività e benefici sociali per un periodo fino a sei mesi;
3. espulsione o radiazione.

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi nel pagamento delle somme dovute all'associazione;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Le radiazioni saranno decise del Consiglio Direttivo a maggioranza.

I soci radiati per morosità potranno essere riammessi previo pagamento del dovuto.

Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

I soci decaduti e quelli radiati non potranno continuare a frequentare i locali dell'associazione e partecipare alle sue iniziative.

Patrimonio sociale e Bilancio

Art.10

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione.

I proventi sono costituiti:

- a) dalle quote di iscrizione;
- b) dai contributi associativi;
- c) dai contributi di Enti o privati;
- d) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- e) da elargizioni, donazioni e lasciti diversi;
- f) entrate derivanti da attività commerciali, produttive e di servizio marginali o da iniziative promozionali.

Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.11

L'esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza dell'esercizio, nonché la consistenza finanziaria e le partite creditorie e debitorie.

Art.12

Il residuo attivo del bilancio sarà utilizzato per l'attività sociale e per iniziative di carattere, culturale, solidaristico, per l'acquisto di nuovi impianti ed attrezzature. Una quota potrà essere destinata ad ammortamento delle attrezzature esistenti e a fondo di riserva.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati.

Organismi sociali**Art.13**

Sono organismi sociali:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

É organo di garanzia l'Organo di controllo o il Revisore legale nei casi previsti per legge. Le cariche associative sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'incarico.

Elezioni**Art.14**

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni tre anni e saranno tenute di norma a scrutinio segreto.

Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci maggiorenni in possesso della tessera sociale ed in regola con il pagamento delle quote sociali.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Possono essere eletti alle cariche sociali i soci maggiorenni che abbiano maturato almeno tre mesi di iscrizione.

Assemblee**Art.15**

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci.

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata o con avviso scritto cinque giorni prima della data fissata o con avviso esposto presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima della data fissata.

L'assemblea straordinaria è convocata o con avviso esposto presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima della data fissata o con avviso scritto recapitato al domicilio di ogni socio almeno 5 giorni prima della data fissata.

Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l'ora dell'assemblea e l'ordine del giorno.

Art.16

L'assemblea ordinaria viene convocata di regola una volta l'anno.

Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo ai sensi della normativa vigente;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- approva i Regolamenti predisposti del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Negli anni in cui occorre rinnovare le cariche sociali:

- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e gli altri eventuali organi sociali;
- nomina e revoca l'Organo di Controllo o il Revisore Legale nei casi previsti per legge;

Art.17

L'assemblea straordinaria è convocata su un ordine del giorno prefissato:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/4 dei soci.

L'assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

E' onere di chi richiede la convocazione provvedere agli avvisi previsti.

L'assemblea straordinaria ha, in particolare i seguenti compiti:

- delibera sulle modifiche al presente statuto con le maggioranze previste dall'art. 19, primo capoverso;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art.18

In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci maggiorenni.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di prima convocazione.

Art.19

Per la validità dell'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto è indispensabile la presenza, personale o a mezzo delega, di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per la validità dell'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione del patrimonio dell'associazione, occorre il voto favorevole dei 3/4 dei soci maggiorenni in regola con le norme sul tesseramento.

Art.20

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà di norma a scrutinio segreto. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali dell'assemblea a cura del segretario che li firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Art.21

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'associazione; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un Libro Verbali a cura del Segretario, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente, il verbale dovrà essere a disposizione dei soci. Per le elezioni degli organismi direttivi dovranno essere riportati il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche.

Consiglio Direttivo

Art.22

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 consiglieri eletti fra i soci che ne hanno diritto. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci tra i soci maggiorenni che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza) e dura in carica tre anni; i suoi membri sono rieleggibili.

Art.23

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Art.24

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed, in mancanza, dal Vicepresidente o dal membro anziano.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri; non sono pubbliche. Il Consiglio Direttivo può decidere, qualora ne ravvisi la necessità, di renderle pubbliche, in tutto o in parte.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, riportate a cura del Segretario, saranno trascritte sul Libro Verbali. Tutti i soci che ne facciano richiesta hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.25

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che

rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti.

Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art.26

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell'associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

A tal fine deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo nei modi previsti dalla normativa vigente; - compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio; - individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dall'Assemblea dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare il regolamento interno;
- deliberare circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- delegare uno o più dei propri membri ad esaminare le domande di adesione.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi ovvero costituire, quando indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Presidente

Art.27

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e presiede il Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni.

Art.28

L'Associazione, nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge, dovrà dotarsi dell'Organo di Controllo o di un Revisore Legale ai sensi della normativa vigente.

Scioglimento dell'Associazione

Art.29

La decisione di scioglimento dell'associazione deve essere presa con le modalità previste dall'art.19.


In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ente preposto per legge e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità.

E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Disposizione finale**Art.30**

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno decide l'Assemblea, a maggioranza dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Il Presidente



Il Segretario



Approvato nell'Assemblea del 24 giugno 2019



ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ULTIMO BAliARDO
V.le Alfonso I° D'Este, 13
41128 FERRARA
Tel. 0532.201230
P.IVA.01697470369 - C.F. 93083820366